

CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

N. 18773 del 26 settembre 2016

*Laura Floris, Luigi Floris **

Premessa

In materia di risarcimento del danno biologico da sinistro stradale per lesioni di lieve entità (“Micropermanenti”), ed in particolare da c.d. “colpo di frusta”, l’efficienza lesiva del fatto che provoca la lesione costituisce uno dei cardini dell’accertamento della sussistenza del nesso causale.

Pertanto, quando si ritiene, con il **criterio dell’evidenza scientifica**, che l’urto verificatosi è stato in grado di provocare delle lesioni alla colonna vertebrale, la richiesta risarcitoria deve essere accolta; viceversa, se l’efficienza lesiva è stata di modesta entità, si deve ritenere non provata alcuna lesione e si deve respingere ogni pretesa risarcitoria.

L’accertamento di una lesione di lieve entità è sempre estremamente delicato, in quanto si tratta di provare l’esistenza di un danno che, per lo più, non può essere accertato strumentalmente, visto che le apparecchiature di uso comune non sono così sofisticate e in grado di valutare, con certezza e in modo soddisfacente, questo genere di lesioni.

Infatti, è dato scientificamente acquisito che, ad oggi, la maggior parte delle lesioni di lieve entità, e in particolare il trauma indiretto minore del collo, generando disturbi per alterazioni distrattive e/o compressive delle parti molli, non ha alcun esame strumentale che lo possa documentare.

La conseguenza di ciò è che, nel caso delle lesioni di lieve entità, il giudizio sul nesso causale ha sempre una natura probabilistica e non di certezza ed è tale da richiedere un attento esame di tutte le circostanze concrete, tra le quali, si ribadisce, la valutazione, in primo luogo, della violenza del fattore traumatico.

Per il riconoscimento di un danno biologico, sia esso temporaneo o permanente, devono essere correttamente applicati tutti quei criteri medico-legali del nesso di causalità (di idoneità lesiva, cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di esclusione di altre cause, di ammissibilità scientifica, etc.) che permettano di porre in rapporto causale quel determinato sinistro con le lesioni documentate.

* Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni

Applicando una **corretta metodologia scientifica**, le lesioni di lieve entità hanno sempre avuto, nel tempo, dignità risarcitoria. Peraltro, non potrebbe essere altrimenti, visto che qualunque lesione dell'integrità psicofisica, seppur lievissima, purché evidenziata mediante un corretto accertamento medico-legale, attiene a un **diritto inviolabile della persona, costituzionalmente garantito** e, pertanto, deve essere integralmente risarcita.

Legge 27/2012

Tutto ciò è andato avanti regolarmente finché non è stata emanata la legge 27 del 24 marzo 2012, il cui articolo 32 contiene due commi che hanno avuto notevole rilevanza in ambito RCA, 3-ter e 3-quater.

Comma 3-ter: *“In ogni caso le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.*

Comma 3-quater: *“Il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”.*

Sin dalla sua emanazione, questa novella legislativa ha creato un forte dibattito nel mondo giuridico e medico-legale circa l'esatta interpretazione dei tre aggettivi *“clinico strumentale obiettivo”* del comma 3-ter e dei due avverbi *“visivamente o strumentalmente”* del comma 3-quater.

L'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), con l'ausilio incondizionato e manifestamente di parte dell'**Associazione Medico Giuridica Melchiorre Gioia** mediante le ormai famose **“Linee Guida sulla Legge 27/2012”**, ha immediatamente interpretato in maniera del tutto restrittiva e apodittica queste norme, estrapolando dal contesto del comma 3-ter il solo termine *“strumentale”* ed escludendo gli altri termini *“clinico e obiettivo”*: in assenza di dimostrazione strumentale della lesione, ha ritenuto che dovesse essere esclusa la risarcibilità di questi lievi danni e così ha cercato di comportarsi in questi anni, condizionando l'operato dei medici legali fiduciari.

Sin da subito, però, molti autorevoli giuristi e medici legali si sono espressi considerando i due fatidici commi come una sorta di *monstrum* normativo disomogeneo e auto-contraddittorio, che pretenderebbe di introdurre, surrettiziamente, nel nostro ordinamento una sorta di franchigia *ex lege* mirante ad abolire *tout court* il risarcimento delle lesioni di lieve entità, con particolare riferimento ai c.d. “colpi di frusta”.

Sul punto avevano, subito, preso posizione le più importanti **Associazioni di Medicina Legale e dell'Avvocatura** evidenziando tutte le tare di un meccanismo che non può funzionare nel senso e nel modo auspicato dalle Compagnie di assicurazione, anche perché si regge sulla pretesa di vincolare il medico-legale, fiduciario ed ausiliario del giudice, ad atteggiamenti aprioristici con l'intento di impedirgli di agire secondo la criteriologia scientifica specifica della propria specialità, in disprezzo, tra l'altro, delle norme del codice deontologico.

In proposito, si rammentino la delibera dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura del 28.03.12 e le indicazioni della Società Italiana di Medicina Legale e di altre qualificate Società medico-legale (Società Medico Legale del Triveneto, SISMLA, FAMLI, etc.).

Successivamente sulla questione sono intervenute numerose **pronunce giurisprudenziali** che univocamente riconoscono la risarcibilità del danno biologico, anche in assenza di accertamenti strumentali (cfr. Tribunale di Bologna, n. 192 dell'8.01.2015; Tribunale di Padova, sentenza n. 4707 del 06.11.2014; Giudice di Pace di Padova, sentenza n. 828/2015; Tribunale di Padova sentenza n.3371/14 del 6.11.2014; Giudice di Pace di Padova n. 802/15; Giudice di Pace di Padova n. 828/15; Giudice di Pace di Udine n. 39/15; Giudice di Pace di Padova n. 1443/12).

Peraltro, sia **l'art.139** ("danno biologico per lesioni di lieve entità") che **l'art. 138**

(danno biologico per lesioni di non lieve entità") del Decreto Legislativo 209/2005 - "Codice delle Assicurazioni Private"- intendono per **danno biologico** *"la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale"*.

Quindi, indipendentemente dalle interpretazioni strumentali di parte, **la metodologia medico-legale**, se applicata correttamente, scientificamente e senza interferenze concettuali, è la sola che permette al consulente tecnico esperto (*peritus*, nella vera essenza del termine) di effettuare un valido accertamento medico-legale in grado di garantire una consulenza tecnica ineccepibile, che porti ad un'equa valutazione di un danno alla persona, sebbene di lieve entità, riconoscendolo o negandolo, indipendentemente dal ricorso all'esame strumentale.

Corte Costituzionale

In questa disputa è intervenuta anche la **Corte Costituzionale**, dapprima con la **Sentenza n. 235/2014** e, poi, con **l'Ordinanza n. 242/2015**.

La Sentenza 235/2014 è stata emessa in risposta a quattro ordinanze, con cui i giudici di pace di Torino e Recanati e i Tribunali ordinari di Tivoli e Brindisi hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del Codice delle

Assicurazioni, nella parte in cui esso, prevedendo un risarcimento del danno biologico basato su rigidi parametri fissati da Tabelle ministeriali, non consentirebbe di giungere ad un'adeguata personalizzazione del danno, in contrasto con gli artt. 2 – 3 – 24 - 76 della Costituzione.

Ebbene, la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 con la motivazione che, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, assume rilevanza non solo l'interesse particolare del danneggiato al risarcimento del danno, ma anche l'interesse generale e sociale ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi.

In riferimento alla Legge 27/2012, nella Sentenza si rileva una "**dualità**" che evidenzia una netta contraddizione tra l'individuazione del danno biologico temporaneo e del danno biologico permanente.

Secondo la Corte Costituzionale:

- **per il danno biologico temporaneo**, l'accertamento della lesione può essere fatto dal medico legale, anche solo "visivamente" (cioè obiettivamente), sulla base di una corretta criteriologia sanitaria;

- **per il danno biologico permanente**, invece, l'accertamento della menomazione deve essere fatto necessariamente mediante un "accertamento clinico strumentale" (cioè mediante un esame strumentale che ricolleggi il danno permanente alle microlesioni iniziali).

La scienza medica ci ha sempre insegnato che una lesione iniziale, dopo gli eventuali trattamenti effettuati, può evolvere o verso la guarigione, cioè verso una "*restitutio ad integrum*" (in tal caso si avrà solo un danno biologico temporaneo), **oppure** può evolvere verso la cronicizzazione della lesione iniziale, cioè verso una menomazione (in tal caso si avrà anche un danno biologico permanente).

La Corte Costituzionale ribalta la scienza medica e prospetta due evenienze, del tutto contraddittorie tra loro:

- **da un lato**, sostiene che si può evitare di identificare “strumentalmente” la lesione iniziale e, quindi, a discrezione del medico legale, essa può essere riconosciuta anche solo “clinicamente”, così da permettere la risarcibilità del danno biologico temporaneo;

- **dall'altro lato**, la Corte Costituzionale sostiene che, quando il medico legale ritiene che la lesione iniziale sia evoluta in una menomazione, cioè in un danno permanente, ne occorre necessariamente la conferma strumentale (*conditio sine qua non*).

Non si capisce perché il medico legale, applicando una corretta criteriologia scientifica, sia in grado di accertare una lesione iniziale e valutarla con il solo esame clinico-obiettivo, anche senza riscontro strumentale (per il riconoscimento di un danno biologico temporaneo), ma non debba o possa essere in grado di accertare e

valutare una menomazione, e di conseguenza, un danno biologico permanente, senza l'ausilio strumentale.

Abbiamo sempre sostenuto, assieme ad altri specialisti più qualificati di noi, che se ad un medico legale non viene data la possibilità di utilizzare correttamente la **criteriologia** di riferimento, gli viene tolto lo strumento più importante per esercitare scientificamente la sua opera professionale. E' come se ad un chirurgo gli venga impedito di utilizzare il **bisturi**, impedendogli così, di fatto, la possibilità di svolgere la sua precipua attività che è, quella, appunto, di effettuare gli interventi chirurgici.

Noi tutti sappiamo che, in caso di lesioni di lieve entità, è molto difficile individuare strumentalmente una lesione iniziale, come ad esempio in caso di trauma da contraccollo del rachide cervicale, sebbene questo sia stato particolarmente violento.

Ma risulta ancora più difficile, o addirittura impossibile, individuare "a posteriori" (dopo circa 6 - 8 mesi) un'immagine strumentale di danno permanente se non si è proceduto prima all'individuazione della lesione iniziale.

Se, "a posteriori", venisse individuato un reperto strumentale che fosse l'espressione, per esempio, di una **riparazione cicatriziale di una lesione distrattiva muscolare**, non avendo individuato la lesione iniziale, come potrebbe tale immagine essere ricollegata all'evento traumatico in oggetto? La parte convenuta avrebbe tutte le ragioni per escludere tale fattispecie di danno.

Un altro esempio esplicativo, di comune riscontro nell'attività medico-legale assicurativa, è il caso di una **frattura vertebrale** che viene diagnosticata, dopo un evento traumatico, con un semplice esame x-grafico. Il solo esame radiografico ci mette in evidenza che quel soggetto presenta una frattura vertebrale ma non è in grado, in genere, di stabilire con certezza se quella frattura si è verificata veramente nel trauma in questione. Dal punto di vista medico-legale, risulta determinante far praticare, entro qualche mese, una **RMN** che ci permette di "datare" con sicurezza quella frattura: se è presente un reperto caratteristico (edema), questo ci permette di affermare con sicurezza che quella frattura è "recente" e che, quindi, deve essere posta in rapporto causale con il trauma in oggetto.

Questo è un altro, tipico esempio di come, dal punto di vista medico-legale, risulti pressoché impossibile, scientificamente, accertare un danno permanente se non si è proceduto prima ad individuare con sicurezza la relativa lesione iniziale.

Nel campo delle microlesioni la confusione continua a regnare sovrana!

La cosa grave è che ad alimentare questa confusione sia proprio la Corte Costituzionale che, con motivazioni scientifiche incomprensibili e contraddittorie, vorrebbe imporre una sorta di franchigia sulla risarcibilità delle micropermanenti.

Suprema Corte di Cassazione

Recentemente sul tema del danno biologico da sinistro stradale per lesioni di lieve entità è intervenuta la **Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18773 del 26 settembre 2016.**

Con questa sentenza, la Corte di Cassazione si è espressa positivamente in tema di risarcimento del danno per lesioni alla persona, anche se di lieve entità, purché accertate con perizia medico-legale da cui si possa dedurre, sia strumentalmente, ma anche solo obiettivamente, l'esistenza della lesione.

Si tratta di una fattispecie in cui la ricorrente, in seguito ad un sinistro, formulava una domanda per ottenere il **risarcimento di un danno biologico temporaneo** derivante dalle lesioni personali subite ("Contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale"), certificate al P.S. e ritenute guaribili in 7 giorni.

Il Giudice di pace di Napoli rigettava nel merito la pretesa di ristoro dei pregiudizi derivanti dalle lesioni personali patite a seguito dell'incidente stradale, ritenendo che vi fosse un difetto di *"dimostrazione convincente dei suoi elementi giustificativi"*. In sostanza, aveva ritenuto inattendibile la certificazione ospedaliera!

Anche il Giudice di appello respingeva la domanda, escludendo la risarcibilità del danno biologico temporaneo (unica pretesa azionata dall'attrice!), in quanto le lesioni certificate venivano considerate *"affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo-clinico, alla stregua dell'art. 32, comma 3-quater della legge 27/2012, e non dimostrate con le rigorose modalità prescritte ex lege"*.

Pertanto, la ricorrente promuoveva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte considerava fondata la domanda della ricorrente, precisando che *"il comma 3-quater, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità, predicata dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni (che, a tale riguardo, hanno recepito quanto già presente nel "diritto vivente"), che prevedono che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale".* "Entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) esplicano i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della Medicina Legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le *leges artis*), siccome conducenti ad una obiettività dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi (se esistenti)".

Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale anche il danno biologico di lieve entità deve essere risarcito, qualora esso risulti da un

riscontro medico-legale che abbia accertato strumentalmente o anche solo obiettivamente l'entità delle lesioni del danneggiato.

Con questa interpretazione la Corte di Cassazione aderisce ad una visione della norma elastica, non irrigidita da costrutti o da gerarchie, ma rispettosa delle *leges artis*, e, in sostanza, ribadisce che è **compito esclusivo del medico legale** accertare la sussistenza delle lesioni e delle menomazioni, nel rispetto dei criteri previsti dalla letteratura e dottrina medico-legale, cioè della **criteriologia scientifica** su cui si basa l'attività specialistica medico-legale.

Società Scientifica Medico Giuridica Melchiorre Gioia

Sulla Sentenza della Suprema Corte in questione è intervenuta tempestivamente anche la **Società Scientifica Medico Giuridica “Melchiorre Gioia”** con il titolo: *“Torna di moda il tema delle lesioni lievi? – Note a margine della sentenza 18773/16 della SCC”*, a firma del suo presidente, dott. Giovanni Cannavò, Medico Legale, e del suo vice-presidente, Avv. Maurizio Hazan.

Già nell'immediatezza della promulgazione della legge 27/2012, l'Associazione Melchiorre Gioia aveva elaborato delle **“Linee Guida”** di interpretazione della legge, a firma del dott. Giovanni Cannavò e del dott. Luigi Mastroberto, Medici Legali.

In estrema sintesi, essi sostenevano che *“in considerazione del fatto che il Legislatore non ha utilizzato né virgole né trattini tra i tre aggettivi (clinico strumentale obiettivo), per potersi riconoscere un danno biologico permanente, l'accertamento medico-legale deve avere tutti e tre i requisiti contemporaneamente: deve dare, cioè, evidenza della lesione sia attraverso le risultanze di un esame “clinico” sia attraverso un esame “strumentale”, ed entrambi devono fornire riscontri obiettivi”*.

Queste “Linee Guida” sono state ritenute da buona parte del mondo giuridico e medico-legale come pretestuose e manifestamente di parte, ad esclusivo “uso e consumo” dell'ANIA: infatti, sono state da essa recepite integralmente ed inviate a tutte le Compagnie Assicuratrici le quali, a loro volta, provvedevano ad emanare circolari interne, imponendo ai medici legali fiduciari di osservarle pedissequamente, limitandone la libertà valutativa, scientifica e deontologica, con il dichiarato intento di escludere la risarcibilità del danno alla persona da lesioni di lieve entità.

Le osservazioni della “Melchiorre Gioia” sulla sentenza n. 18773/2016 della Suprema Corte continuano sulla stessa, precedente falsariga e cercano di dimostrare

(per la verità con un certo “affanno”) che nulla è cambiato rispetto alla loro precedente interpretazione della norma.

Una Società Scientifica, quale è attualmente diventata la “vecchia” Associazione Medico Giuridica Melchiorre Gioia, dovrebbe cercare di esercitare un ruolo di imparzialità, di “terzietà” e non di parte.

Il medico-legale e l’avvocato della “Melchiorre Gioia” cercano di dimostrare come la sentenza della Suprema Corte in questione non determini alcuna sostanziale ripercussione su quanto precedentemente argomentato nelle linee guida sulla legge 27/2012.

Essi, infatti, sostengono che le risultanze della Corte di Cassazione riguardino solo la risarcibilità del danno temporaneo e che il riferimento al danno permanente è solo un ***obiter dictum***, mentre è di tutta evidenza come l’intento della Suprema Corte sia quello di rimettere al centro dell’accertamento e della valutazione medico-legale il **“ruolo essenziale e insostituibile della criteriologia scientifica su cui si basa l’attività specialistica medico-legale”**.

I principi enunciati dagli Ermellini in punto di diritto sono indubitabilmente riferiti anche alle menomazioni ascrivibili alla categoria del c.d. **danno biologico micropermanente**.

Nella fattispecie i giudici di primo e secondo grado avevano escluso il risarcimento delle lesioni personali sulla base dell’abusatissimo assunto secondo cui le stesse non risultavano accertate strumentalmente.

Che la Corte abbia inteso fare riferimento anche alle menomazioni di carattere permanente è indubitabile laddove la pronuncia *de quo* esplicitamente richiama sia il comma 3-*quater* che il comma 3-*ter* affermando, in maniera perentoria e inequivocabile, che *“entrambe le norme esplicano (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una ‘obiettività’ dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)”*.

I responsabili della “Melchiorre Gioia” tentano, ovviamente, di confutare tale interpretazione e insistono nel sostenere che la Cassazione, cancellando gli elementi salienti della legge 27/2012 e la diversa criteriologia da adottare a seconda che si tratti di danni temporanei o permanenti, starebbe agendo in spregio di quanto statuito dalla Corte Costituzionale.

Precedentemente, abbiamo già argomentato su quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale riguardo la legge 27/2016 e abbiamo mosso delle “critiche di natura scientifico-sanitaria” sulla "**dualità**" della Sentenza della Consulta che evidenzia una netta contraddizione tra l'individuazione del danno biologico temporaneo e del danno biologico permanente.

Abbiamo anche argomentato sulle motivazioni addotte dalla Corte Costituzionale per ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139.

A tale proposito, riportiamo una **sentenza del Giudice di Pace di Padova (n. 323/15)**, emanata dopo la famosa pronuncia della Corte Costituzionale:

“In forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle suddette disposizioni, quindi, deve concludersi che il danno da invalidità permanente, qualora accertato in sede di visita medico-legale, debba essere integralmente risarcito, anche in assenza di alcun particolare esame strumentale di riscontro. Parte convenuta richiama, in contrario a tali tesi, recente ordinanza della Corte Costituzionale depositata il 26 novembre 2015, che negherebbe la fondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni citate. A prescindere dall’ovvio rilievo che tale tipologia di provvedimento non ha alcuna efficacia precettiva al di fuori del procedimento nel quale è stato emanato, va rilevato come si dissenta profondamente da una valutazione in cui possa ritenersi sussistere un ‘ragionevole bilanciamento’ fra il diritto alla salute, alla difesa dei diritti inviolabili ed il principio di eguaglianza da un lato e pretesi ‘fini solidaristici’ dall’altro, fra i quali rientrerebbe l’interesse ‘generale e sociale degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi’. E ciò per la duplice ragione che, in primis, non esiste alcuna possibilità di comparare, sotto il profilo logico prima che giuridico, due valori di importanza tanto asimmetrica, costituendo l’interesse a premi sostenibili un valore di carattere eminentemente marginale e bagatellare che mai può prevalere sui citati principi costituzionali; ed infine perché non sussiste dimostrazione di alcun nesso eziologico fra la diminuzione dei risarcimenti e abbassamento del costo dei premi assicurativi. Anzi, l’evidente e costante prassi del mercato assicurativo attesta senza ombra di dubbio l’esatto contrario, rivelando una costante crescita dei premi assicurativi nonostante i ripetuti interventi legislativi finalizzati a limitare la risarcibilità del danno alla persona. Per tali ragioni, non si ritiene che la citata ordinanza, a prescindere dalla sua irrilevanza processuale, possa essere comunque condivisa nel merito e tantomeno valorizzata ai fini decisori”.

Le motivazioni addotte dalla Società Scientifica Medico Giuridica Melchiorre Gioia cercano, ovviamente, di minimizzare la portata della Sentenza della Suprema Corte, ma esse appaiono deboli, scarsamente scientifiche e manifestamente di parte.

Tribunale Civile di Padova

Dopo l'emanazione della Sentenza della Corte di Cassazione in oggetto, è intervenuto tempestivamente un **Giudice del Tribunale di Padova con sentenza n. 2892 del 20.10.2016.**

Un convenuto e una Compagnia di Assicurazione proponevano appello avverso una sentenza del Giudice di Pace di Padova che aveva accolto la domanda attorea e aveva condannato la Compagnia al risarcimento di un danno da lesione di lieve entità, pur in assenza di riscontro strumentale.

Il Giudice del Tribunale, dopo aver argomentato sui significati dei famosi commi dell'art. 32 della legge 27/2012, recita:

“Qualora si ritenesse indispensabile un accertamento strumentale, si verrebbe a creare un palese contrasto tra la comune criteriologia medico-legale e il contenuto delle disposizioni legislative.

Infatti, esistono malattie che si estrinsecano con delle alterazioni strumentali, ma che non sono rilevabili clinicamente o obiettivamente: ad esempio un focolaio epilettogeno, che non è possibile dimostrare obiettivamente, ma solo strumentalmente attraverso un'alterazione EEG.

Al contrario, l'area dei disturbi psico-reattivi è caratterizzata dal fatto che gli stessi non sono dimostrabili strumentalmente, ma solo ricorrendo ad un esame clinico.

Un'interpretazione letterale delle norme de quibus porterebbe, dunque, ad escludere il risarcimento di numerosi danni biologici.

Deve, quindi, concludersi affermando che l'accertamento strumentale può essere decisivo nei casi di dubbia interpretazione ma che, in ogni caso, può essere ritenuto sufficiente un dato clinico-obiettivo, purché scientificamente compatibile ed adeguatamente connesso all'evento lesivo.

Né il giudizio appena espresso può mutare pur a fronte degli arresti operati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 235 del 16.10.2014 e con l'ordinanza n. 242 del 26.11.2015.

Si deve anche ricordare come, con pronuncia recentissima n. 18773 del 26.09.2016, la stessa Suprema Corte abbia avuto modo di precisare che i commi 3-ter e 3-quater debbono essere letti in correlazione alle necessità, predicata dagli artt. 138 e 139 C.d.A., che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico-legale, esplicando entrambe le norme, senza differenze sostanziali tra loro, i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico, tipici della medicina Legale: e, cioè, quello visivo, quello clinico e quello strumentale non

gerarchicamente ordinati tra loro né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis, siccome conducenti ad un'obiettività dell'accertamento stesso che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi”.

Conclusioni

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso in questione, ha nuovamente ribadito il principio secondo il quale anche il danno biologico di lieve entità deve essere risarcito qualora esso risulti, in maniera inequivocabile, da un **riscontro medico-legale** che abbia accertato, indifferentemente, in modo clinico-obiettivo o con l'ausilio di strumenti, l'entità delle lesioni del danneggiato.

In sostanza, ribadisce che è **compito esclusivo del medico legale** accertare la sussistenza delle lesioni e delle menomazioni, nel rispetto dei criteri previsti dalla letteratura e dalla dottrina medico-legale.

Peraltro, questo è il pensiero e l'atteggiamento costantemente tenuto, sin dall'emanazione della legge 27/2012, sia **dai medici legali che dai giuristi “liberi”**, cioè affrancati da qualsivoglia imposizione o condizionamento di parte, ligi al dettato dei rispettivi codici deontologici.

Per quanto ci riguarda, sia prima che dopo la legge 27/2012, nella nostra attività professionale (come fiduciari di compagnia assicurativa, CC.TT.PP. o CC.TT.UU.) ci siamo costantemente adoperati per cercare di applicare correttamente la criteriologia medico-legale e cercare di effettuare, con il **criterio dell'evidenza scientifica**, un accertamento medico-legale in grado di garantire, **caso per caso**, un'equa valutazione di un danno alla persona, riconoscendolo o negandolo, indipendentemente dal riscontro strumentale.

Si potrà obiettare che talvolta non siamo riusciti in questo intento, ma abbiamo sempre cercato di operare “secondo scienza e coscienza” rifuggendo, per quanto umanamente possibile, da condizionamenti esterni e cercando di tener fede ai dettami del codice deontologico e allo spirito dell'essenza della Medicina Legale.

Cagliari ottobre 2016

Dr.ssa Laura Floris

Dott. Luigi Floris

BIBLIOGRAFIA

Associazione medico-giuridica Melchiorre Gioia: "Linee guida Legge n. 27 del 24 marzo 2012".

Società Medico Legale del Triveneto: “Indicazioni medico-legali al D.L. 24.1.2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, con riferimento alle modifiche dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni”.

La prova del danno, sia sotto il profilo medico-legale che sotto quello giuridico.

L'opinione del giurista: Dott. Damiano Spera - magistrato.

L'opinione del medico legale: Prof. Enzo Ronchi.

Marco Rossetti: "Le nuove regole sull'accertamento del danno da lesione di lieve entità: profili giuridici".

Responsabilità Civile per la tutela del cittadino: “La Cassazione sdogana le micropermanenti senza esami strumentali”.

Società Scientifica Medico Giuridica Melchiorre Gioia: "Torna di moda il tema delle lesioni lievi? – Note a margine della Sentenza 18773/2016 della SCC".

Codice di Deontologia Medica

Art. 4: Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico.

"L'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità.

Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura".

Art. 62: Attività medico-legale.

"L'attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all'effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.

L'attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia.

Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale.

Il medico, nel rispetto dell'ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d'ufficio o di controparte nei casi sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.

Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell'oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti".